



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore DINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133
della Costituzione, riguardanti la soppressione delle Province

ONOREVOLI SENATORI. - Sin dalla nascita della Repubblica si discute della utilità delle province. Esse nascono nel secolo scorso come circoscrizioni amministrative periferiche dello Stato e solo lentamente ottengono lo status di ente territoriale dotato di organi rappresentativi. Proprio questa ambiguità spinse molti costituenti a chiederne la riduzione a semplice circoscrizione amministrativa di decentramento statale e regionale.

Ma l'inerzia della storia cristallizzò questi istituti nel testo costituzionale. Sconfitta fu la battaglia dei repubblicani e dei liberali di riproporre questa soppressione all'epoca dell'istituzione delle regioni. Quanto si sarebbe risparmiato se si fossero alimentate le nascenti regioni con le risorse umane e patrimoniali delle province? Ed invece anche allora si seguì una via più comoda che è poi stato anche nei fatti un elemento di freno allo sviluppo e al pieno radicamento del regionalismo in Italia.

Il tema si è riproposto in occasione dei lavori della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema, della revisione del Titolo V e dell'ultima revisione della parte II della Costituzione, quella che è stata bocciata dagli elettori nel 2006. Ma nonostante molte autorevoli voci anche quelle occasioni furono perse. Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, mantenendo le province quale ente intermedio tra comune e regione, introduce tuttavia l'istituto della città metropolitana: una modalità di governo delle aree più congestionate del Paese che merita di essere mantenuta, a nostro avviso, ed anzi rafforzata proprio attraverso la soppressione delle province.

Pur rendendoci conto che certe funzioni - di area vasta - non possono essere esercitate a un livello meramente comunale, mentre

può sembrare eccessivo il livello regionale, crediamo che queste scelte vadano affidate alla libera determinazione delle regioni. A loro affidare dunque le modalità di organizzazione di queste funzioni in attuazione di quella potestà normativa che il Titolo V riconosce alle regioni in materia di enti locali. Quel che intendiamo qui colpire è l'istituzione provincia, non ritenendo utile la persistenza di una classe politica che si interpone tra quella comunale e quella regionale e che non ha nella storia italiana un vero e significativo radicamento, come dimostra la scarsa partecipazione degli elettori alle elezioni provinciali.

La provincia è un ente lontano dai cittadini e a poco vale l'aver rafforzato la legittimazione dei suoi Presidenti, attraverso un peraltro efficace, sistema elettorale a doppio turno. La sua visibilità e la sua legittimazione sono molto più scarse di quella del Presidente della regione e ancor più di quella del sindaco.

Questo livello politico intermedio dunque ci appare un elemento di confusione, non realmente radicato privo di una sostanziale rappresentanza e generatore invece di costi impropri cui in questa fase della nostra storia dobbiamo guardare con particolare severità e attenzione. L'abolizione delle province è dunque anche un contributo alla semplificazione della burocrazia e all'alleggerimento della funzione pubblica.

Certo siamo consapevoli che le funzioni svolte dalle province oggi non potranno scomparire. Ma crediamo che esse possano essere gestite senza essere imputate ad autonomi enti territoriali dotati di organi rappresentativi.

E così il disegno di legge che proponiamo non ha una portata meramente abrogativa.

L'articolo 1 elimina ogni riferimento alle Province nel testo costituzionale. L'articolo 2 rende chiara questa soppressione nelle regioni a statuto speciale, salvo Trento e Bolzano che godono di un'autonoma copertura costituzionale.

L'articolo 3 del disegno di legge costituzionale demanda al legislatore statale la di-

sciplina del trasferimento delle funzioni, delle risorse e del personale alle regioni e ai comuni e alle aree metropolitane, secondo il principio di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza. In assenza di tale intervento normativo lo stesso articolo 2 prevede che le funzioni delle province vengano esercitate dalle regioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

7. L'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è abrogato.

Art. 2.

1. Allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, le parole: «, alle Province» sono soppresse;

b) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole: «alle Province ed» sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «, delle Province» sono soppresse;

d) all'articolo 59, primo e secondo comma, le parole «Le Province ed» sono soppresse;

e) all'articolo 62, primo comma, numero 2), le parole: «, delle Province» sono soppresse;

f) all'articolo 66, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Regione decentrerà in detto circondario i propri uffici.»;

g) all'articolo 67, primo comma, le parole: «, dalle Province» sono soppresse.

2. Allo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al primo comma, le parole: «, o ad almeno tre consigli provinciali» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «o provinciali» sono soppresse;

b) all'articolo 15, secondo comma, le parole: «e sui liberi Consorzi comunali,» sono soppresse.

3. L'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è abrogato.

Art. 3.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle soppresse province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge statale, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle soppresse province, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego,

conservando ad essi le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento agli enti destinatari delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle soppresse province e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

3. Qualora alla scadenza del termine posto ai sensi dei commi 2 e 3 non siano state emanate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti agli organi delle province soppresse nei rispettivi territori. Agli inadempimenti della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 4.

1. Le ripartizioni amministrative e organizzative delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle altre amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che assumono come riferimento della loro organizzazione e delle loro funzioni il territorio delle province soppresse, rimangono inalterate sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'attuale assetto normativo.

